

	SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE	
	Registro Scritture Private n. -- del --/--/2026	
	Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria per la Direzione dei Lavori ed il	
	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo alla realizzazione	
	dell'Intervento denominato: "Progetto di ristrutturazione e adeguamento ad	
	aree di servizi amministrativi per la conversione dei locali 3° piano in uffici -	
	Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto, 12 – Cagliari" - CUP	
	D28I23000180002 – CUI L03990560926202400024 Codice Identificativo Gara (CIG)	
	-----,	
	TRA	
	L' Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio	
	ASL n. 8 Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale	
	dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per	
	conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito	
	indicato per brevità come "Committente", con sede legale in Ospedale Marino, viale	
	Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza	
	della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024	
	e	
	il professionista -----, nato a ----- (--) il -----, iscritto all'Albo	
	degli ----- della Provincia di ----- al n. ----- domiciliato, ai fini del	
	presente contratto, in via ----- civico --, cap --- città -----, c.f. -----, P.	
	IVA -----, di seguito indicato per brevità come "Affidatario".	
	PREMESSO CHE	
	- che con Determinazione del Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	
	n. 618 del 26/09/2024 è stato nominato responsabile unico di progetto (RUP)	

per la realizzazione dell'intervento denominato: "Progetto di ristrutturazione

e adeguamento ad aree di servizi amministrativi per la conversione dei locali

3° piano in uffici - Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto, 12 – Cagliari" -

CUP D28I23000180002 – CUI L0399056092620240002, l'Ing. Efsio Nonnoi,

oggi sostituito ope legis dal Direttore Ing. Fabio Francesco Farci;

- che con Deliberazione del Direttore Generale ASL 8 di Cagliari n. 108 del 14

febbraio 2025, è stato approvato del progetto definitivo/esecutivo predisposto

dal gruppo di progettazione interno dell'importo di € 1.200.000,00;

- Il Committente ha manifestato la necessità di conferire ad operatore economico

esterno il servizio di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in

fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. --- del ----- è stata adottata la

decisione a contrarre ed è stata indetta la procedura di affidamento dei servizi

di ingegneria per la direzione dei lavori e coordinamento e sicurezza mediante

procedura di affidamento diretto sotto soglia e approvato il Capitolato

Prestazionale e lo Schema di Contratto;

- che il quadro economico del Servizio di Ingegneria trova copertura finanziaria

a valere sui Fondi Regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.

10/22 del 16/03/2023 per € 800.000,00 e deliberazione della Giunta

Regionale n. 26/26 del 25.7.2023 per € 400.000,00;

- che l'affidamento del servizio è stato aggiudicato all'operatore economico

tramite trattativa sul portale Net4Market n. _____ e ratificato

con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. ---- del -----

TUTTO CIÒ PREMESSO

	dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico	
	indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la	
	reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte	
	integrante del presente atto, tra il Committente e l'Affidatario	
	Convengono e stipulano quanto segue	
	Art. 1. Disposizioni Generali	
	Le premesse e tutti gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto.	
	Il rapporto contrattuale è disciplinato:	
	a) dal presente contratto;	
	b) dal Capitolato Tecnico Prestazionale, che costituisce parte integrante del presente	
	affidamento;	
	c) dagli atti della procedura di affidamento e dall'offerta presentata dall'Affidatario;	
	d) dal D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, con particolare riferimento all'art. 114 e	
	all'Allegato II.14, nonché, per quanto compatibile, dalle ulteriori disposizioni	
	normative vigenti in materia;	
	e) dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le prestazioni relative al coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione.	
	In caso di contrasto tra i documenti contrattuali, prevalgono, nell'ordine: il presente	
	contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, gli atti della procedura di affidamento	
	e l'offerta dell'Affidatario, fatto salvo il rispetto delle norme imperative di legge.	
	Art. 2. Oggetto dell'incarico	
	Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico professionale per lo	
	svolgimento delle attività tecniche relative alla fase esecutiva dei lavori inerenti	
	l'intervento denominato: "Progetto di ristrutturazione e adeguamento ad aree di	

servizi amministrativi per la conversione dei locali del 3° piano in uffici – Ospedale Marino – Cagliari”.

L’incarico comprende esclusivamente le seguenti prestazioni professionali:

a) Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.14, comprensiva delle attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’appalto;

b) tenuta della contabilità dei lavori, redazione degli atti contabili, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento e ogni altra documentazione contabile prevista dalla normativa vigente;

c) redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, in sostituzione del collaudo tecnico-amministrativo;

d) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rientra altresì tra le attività dell’Affidatario, qualora richiesto dal Responsabile Unico del Progetto, la predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla redazione delle perizie di variante e delle modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, comprensiva delle relazioni tecniche e delle valutazioni tecnico-economiche necessarie all’adozione delle determinazioni di competenza della Stazione Appaltante.

Tali attività costituiscono prestazioni accessorie alla direzione lavori e non configurano incarico autonomo di progettazione.

Il Direttore dei Lavori non può disporre autonomamente varianti o modifiche contrattuali, ma è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto mediante apposita relazione tecnica.

Art. 3. Modalità di esecuzione del servizio

	I servizi oggetto di affidamento devono essere eseguiti nel rispetto del progetto	
	approvato dalla Stazione Appaltante, del contratto di appalto dei lavori, del	
	Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché delle disposizioni impartite dal	
	Responsabile Unico del Progetto.	
	L’Affidatario è tenuto a svolgere le prestazioni affidate con autonomia tecnico-	
	professionale, nel rispetto della normativa vigente, delle regole dell’arte, della	
	diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’incarico e delle disposizioni di cui agli	
	articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, per quanto compatibili.	
	Per lo svolgimento dell’incarico, il referente unico del Committente è il Responsabile	
	Unico del Progetto, nominato ai sensi del D.Lgs. 36/2023. L’Affidatario è tenuto a	
	rapportarsi costantemente con il RUP, attenendosi alle indicazioni dallo stesso	
	impartite per quanto di competenza, e a trasmettere con tempestività ogni atto,	
	verbale, relazione o documento necessario al corretto esercizio delle funzioni di	
	controllo, coordinamento e vigilanza da parte della Stazione Appaltante.	
	Nell’ambito dell’incarico, l’Affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività	
	strettamente connesse e funzionali alla direzione dei lavori, alla contabilità dei lavori,	
	alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e al coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla	
	normativa vigente e dal presente contratto.	
	Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori emergano circostanze suscettibili di dar	
	luogo a modifiche contrattuali o a perizie di variante, il Direttore dei Lavori ne dà	
	tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto, trasmettendo	
	apposita relazione tecnica contenente le motivazioni, le valutazioni tecnico-	
	economiche, le eventuali ricadute sui tempi di esecuzione e sul quadro economico	
	dell’intervento. Resta fermo che l’adozione delle determinazioni conseguenti è	

riservata alla competenza del RUP e della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Nello svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, l'Affidatario opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con i compiti di coordinamento, controllo e verifica previsti dalla normativa vigente in ordine all'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei documenti di sicurezza di cantiere. Resta fermo che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione non assume compiti di organizzazione o direzione operativa del cantiere, né responsabilità proprie delle imprese esecutrici, che restano in capo ai soggetti obbligati per legge.

Art. 4. Struttura operativa

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, l'Affidatario potrà avvalersi della propria struttura tecnica e di eventuali collaboratori, sotto la propria esclusiva responsabilità.

L'Affidatario resta in ogni caso unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

I nominativi degli eventuali collaboratori o professionisti che partecipano allo svolgimento delle attività dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile Unico del Progetto, unitamente all'indicazione delle relative qualifiche professionali e delle attività svolte.

L'utilizzo di collaboratori o componenti della struttura tecnica dell'Affidatario non costituisce subappalto, restando ferma la piena responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi l'inidoneità o l'inadeguatezza di uno dei soggetti indicati, potrà richiederne la sostituzione motivata.

Art. 5. Durata del servizio – Sospensioni e proroghe

La durata dell'incarico coincide con la durata dell'esecuzione dei lavori e si estende fino alla conclusione delle attività di direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché allo svolgimento di ogni attività tecnico-amministrativa connessa alla chiusura dell'intervento.

I tempi necessari alla Stazione Appaltante per le attività di verifica, approvazione degli atti o acquisizione di pareri e autorizzazioni da parte di altri enti non sono computati ai fini della maturazione di eventuali penali.

Qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, l'Affidatario può chiedere la sospensione dell'attività. In tal caso il RUP dispone la sospensione mediante apposito verbale, sottoscritto dalle parti, nel quale sono indicate le motivazioni e la data di sospensione.

Al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione, è redatto apposito verbale di ripresa dell'attività nel quale è indicato il nuovo termine di esecuzione del servizio.

In caso di sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante o derivante da cause non imputabili all'Affidatario, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione continuano a svolgere le attività di vigilanza, custodia tecnico-amministrativa del cantiere e supporto al RUP per la gestione della sospensione.

Tali attività si intendono comprese nel corrispettivo dell'incarico fino a un periodo massimo di sei mesi complessivi di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione dei lavori si protragga oltre tale termine per cause non imputabili all'Affidatario, eventuali prestazioni ulteriori potranno essere oggetto di specifico incarico integrativo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP può concedere proroghe motivate dei termini di esecuzione del servizio qualora sopravvengano circostanze non imputabili all’Affidatario che incidano sull’andamento dei lavori.

Al termine delle prestazioni il RUP, previa verifica delle attività svolte, rilascia il certificato di regolare svolgimento del servizio.

Art.6. Compenso professionale

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico è determinato in euro _____, al netto del ribasso percentuale del _____ % offerto dall’Affidatario sull’importo posto a base di affidamento.

L’importo sopra indicato è da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, ove dovuti.

Il compenso è determinato sulla base dell’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di procedura di affidamento, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste dal presente contratto, incluse le attività tecniche e amministrative connesse e strumentali allo svolgimento dell’incarico, fatta salva esclusivamente l’eventuale attivazione delle prestazioni aggiuntive disciplinate al successivo articolo relativo alle modifiche contrattuali.

Art. 7. Prestazioni opzionali e modifiche contrattuali

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario lo svolgimento di ulteriori prestazioni professionali connesse all’esecuzione dei lavori qualora, nel corso dell’intervento, si rendano necessarie modifiche contrattuali o attività tecniche non previste originariamente.

Tali prestazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

	predisposizione della documentazione tecnica per perizie di variante;	
	aggiornamento degli elaborati tecnici connessi alle modifiche contrattuali;	
	aggiornamento degli atti contabili e del cronoprogramma dei lavori;	
	supporto tecnico al Responsabile Unico del Progetto nelle valutazioni tecnico-economiche delle modifiche contrattuali;	
	aggiornamento della documentazione di sicurezza conseguente alle varianti.	
	Le suddette prestazioni potranno essere affidate all’Affidatario nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.	
	Il corrispettivo delle eventuali prestazioni aggiuntive sarà determinato applicando i parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, con riferimento alle prestazioni effettivamente richieste, e sarà assoggettato al ribasso percentuale offerto in sede di gara.	
	Le prestazioni relative alla predisposizione delle perizie di variante e degli elaborati tecnici conseguenti non sono comprese nel corrispettivo principale dell’incarico e saranno compensate esclusivamente qualora formalmente richieste dal Responsabile Unico del Progetto mediante apposito atto o ordine di servizio.	
	Resta fermo che il Direttore dei Lavori non può disporre autonomamente varianti o modifiche contrattuali, ma è tenuto a darne tempestiva comunicazione al RUP mediante apposita relazione tecnica contenente le valutazioni tecniche ed economiche necessarie all’adozione delle determinazioni di competenza della Stazione Appaltante.	
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di affidare a soggetti terzi eventuali prestazioni tecniche aggiuntive.	
	Le eventuali prestazioni professionali aggiuntive di cui al presente articolo potranno essere affidate all’Affidatario nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art.	

120 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo delle prestazioni affidate non potrà in ogni caso superare, al lordo del ribasso offerto in sede di gara, la soglia prevista dalla normativa vigente per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione degli affidamenti.

Qualora le prestazioni tecniche ulteriori eccedano tale limite, la Stazione Appaltante procederà all'individuazione del contraente mediante nuova procedura di affidamento secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 8. Subappalto

L'Affidatario, in sede di offerta, ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente incarico.

Resta fermo che il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Eventuali richieste di subappalto dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto e corredate dalla documentazione prevista dalla normativa in materia.

L'eventuale utilizzo di collaboratori o componenti della struttura tecnica dell'Affidatario, sotto la diretta responsabilità dello stesso, non costituisce subappalto, purché tali soggetti non assumano rapporti contrattuali diretti con la Stazione Appaltante.

In ogni caso l'Affidatario resta unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Art. 9. Oneri a carico dell'affidatario

L'Affidatario è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico nel pieno rispetto

	delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico	
	Prestazionale e nella normativa vigente.	
	In particolare l’Affidatario è tenuto:	
	ad eseguire le prestazioni con la diligenza professionale richiesta dalla natura	
	dell’incarico e nel rispetto delle norme tecniche vigenti;	
	a garantire la presenza nei cantieri e lo svolgimento delle attività di direzione lavori	
	e coordinamento della sicurezza secondo le modalità previste dalla normativa	
	vigente;	
	a mantenere costante rapporto informativo con il Responsabile Unico del Progetto,	
	segnalando tempestivamente eventuali criticità tecniche o amministrative che	
	possano incidere sull’esecuzione dei lavori;	
	a produrre e trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e	
	contabile prevista dalla normativa e dal Capitolato Prestazionale.	
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle	
	disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	Art. 10. Oneri a carico dell’Amministrazione	
	La Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto, mette a	
	disposizione dell’Affidatario la documentazione tecnica e amministrativa necessaria	
	allo svolgimento dell’incarico, con particolare riferimento al progetto approvato, al	
	contratto di appalto dei lavori e agli atti amministrativi connessi all’intervento.	
	Il Responsabile Unico del Progetto svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e	
	controllo sull’attività dell’Affidatario, impartendo le indicazioni necessarie per il	
	corretto svolgimento delle prestazioni affidate.	
	La Stazione Appaltante garantisce la collaborazione degli uffici competenti per	
	quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.	

Art. 11. Penali

Qualora l’Affidatario non rispetti i termini stabiliti dal presente contratto o dal Capitolato Tecnico Prestazionale per lo svolgimento delle prestazioni affidate, il Responsabile Unico del Progetto ne dà formale comunicazione mediante contestazione scritta.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione, l’Affidatario può presentare al RUP eventuali giustificazioni o osservazioni.

Decorso tale termine, ovvero qualora le giustificazioni presentate siano ritenute insufficienti, il RUP dispone con provvedimento motivato l’applicazione delle penali.

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti dal presente contratto o dal Capitolato Tecnico Prestazionale, è applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo del contratto.

Al raggiungimento di tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 12. Obblighi di tracciabilità

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul

	conto corrente dedicato intestato a ----- è identificato con codice IBAN	
	IT----- della Banca ----- filiale di -----	
	La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è -----	
	nat_a ----- (--) il -----, e domiciliato, ai fini del presente contratto,	
	in via ----- civico --, cap ----- città -----, c.f. -----, che lo stesso ha	
	comunicato alla Stazione Appaltante con conforme nota scritta.	
	Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite	
	senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà	
	alla automatica risoluzione del presente contratto.	
	Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno riportare il Codice	
	Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).	
	L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante	
	eventuali variazioni relative al conto corrente dedicato o ai soggetti delegati ad	
	operare sullo stesso.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce	
	causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n.	
	136/2010.	
	Art. 13. Pagamenti	
	Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura,	
	previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e della regolarità	
	contributiva dell’Affidatario.	
	Per le prestazioni di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di	
	esecuzione, i pagamenti potranno essere effettuati in corrispondenza degli stati di	
	avanzamento dei lavori, previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte dal	

professionista.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010, nonché in caso di applicazione delle penali contestate e per le quali si è in attesa della definizione del procedimento insorto.

L’Affidatario non potrà pretendere interessi per eventuali ritardi nei pagamenti qualora questi derivino dall’espletamento di verifiche amministrative e contabili previste dalla normativa vigente. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il **codice ufficio fatturazione**: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Ai fini della sua liquidazione, la fattura dovrà obbligatoriamente contenere il codice CUP ----- e CIG ----- – Importo in Euro _____", nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-202_-xx) nonché il numero dell’ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al Capitolato Prestazionale.

Art. 14. Cauzione definitiva

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, a garanzia degli

	obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva	
	mediante garanzia fideiussoria n.----- rilasciata dalla -----	
	Agenzia ----- di -----(--) in data -----, la cui somma garantita è	
	pari ad euro ----- (diconsi Euro -----) valevole dal ----- al ---	
	----- corrispondente al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 del	
	D.Lgs. 36/2023. Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte	
	integrante e sostanziale del contratto e sarà svincolata ai sensi di legge.	
	La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali	
	assunte dall'Affidatario ed è prestata secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs.	
	36/2023.	
	L'Affidatario inadempiente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine	
	che gli sarà prefissato, qualora la ASL n. 8 Cagliari abbia dovuto, durante l'esecuzione	
	del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
	Restano ferme le modalità di escussione e reintegro previste dalla legge e dal	
	presente contratto. Eventuali riferimenti a polizze specifiche presenti in precedenti	
	documenti non trovano applicazione nel presente atto.	
	Art. 15. Polizza di responsabilità civile e professionale	
	L'Affidatario a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha trasmesso	
	alla ASL n. 8 Cagliari, in una delle forme previste dalla legge, la polizza di	
	responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od	
	omissioni nello svolgimento del servizio in oggetto n° -----rilasciata in	
	data ----- da ----- con massimale di € -----.	
	Art. 16. Risoluzione per inadempimento e recesso	
	La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli	
	artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di grave inadempimento	

dell’Affidatario agli obblighi contrattuali, previa contestazione scritta e assegnazione

di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni.

Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione il grave o reiterato ritardo

nell’esecuzione delle prestazioni, il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal

Responsabile Unico del Progetto, la perdita dei requisiti richiesti per l’esecuzione del

servizio e la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136/2010.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni e

all’escussione della cauzione definitiva.

La Stazione Appaltante può inoltre recedere unilateralmente dal contratto per

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, riconoscendo all’Affidatario

esclusivamente il compenso relativo alle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 17. Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del

presente contratto che non possa essere definita in via bonaria tra le parti, è

competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Resta ferma la possibilità di ricorrere agli strumenti di risoluzione delle controversie

previsti dal D.Lgs. 36/2023, ove applicabili.

Art. 18. Cessione del contratto e del credito

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, salvo quanto previsto

dalla normativa vigente.

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammessa nei limiti e con le

modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente, previa

comunicazione alla Stazione Appaltante.

	In ogni caso la cessione non potrà essere opposta alla Stazione Appaltante qualora	
	non siano rispettate le condizioni previste dalla legge.	
	Art. 19. Domicilio legale	
	Agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza giuridica, le parti	
	eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare	
	Poetto n. 12 - 09126.	
	Art. 20. Documenti allegati al contratto	
	Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto l'Offerta economica	
	dell'Affidatario, allegata al presente atto e sottoscritta con le modalità di legge.	
	Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché	
	non materialmente allegati ma depositati agli atti della ASL n. 8 di Cagliari:	
	il progetto esecutivo dell'intervento approvato dalla Stazione Appaltante e posto a	
	base dell'esecuzione dei lavori;	
	il Capitolato Prestazionale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento	
	della sicurezza;	
	la garanzia definitiva;	
	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;	
	il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della ASL n. 8 di Cagliari;	
	il Patto di Integrità;	
	le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche	
	in relazione al divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.	
	165/2001.	
	I predetti documenti, sottoscritti dalle parti e conservati agli atti della ASL n. 8 di	
	Cagliari, sono opponibili all'Affidatario e vincolano le Parti. In caso di difformità tra	
	copie, prevale la documentazione depositata agli atti della Stazione Appaltante.	

Art. 21. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27/06/2025 e ss.mm.ii. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 22. Patto di integrità

L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 23. Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri

	autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo,	
	il contratto sarà risolto di diritto e l'Affidatario sarà tenuto alla restituzione di tutti i	
	compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.	
	Art. 24. Spese di contratto	
	Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà	
	registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese	
	conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.	
	Art. 25. Obbligo di riservatezza, proprietà intellettuale	
	Si applica integralmente il Capitolato Prestazionale.	
	Art. 26. Tutela dei dati personali	
	Ai sensi dell'art. 15 del Codice il responsabile del progetto è designato nella persona	
	dell'Ing. Fabio Francesco Farci.	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della	
	sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs.	
	196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in	
	materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali	
	conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
	spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa	
	forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si	
	impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e	
	trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i,	
	con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	

Art. 27. Disposizioni Finali

Qualunque modifica o integrazione del presente contratto è valida solo se risultante da atto scritto, a pena di nullità, sottoscritto tra le Parti, ferma l'applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifiche contrattuali durante l'esecuzione dell'appalto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal Capitolato Prestazionale, si applicano il Codice dei Contratti e relativi allegati, il codice civile per quanto compatibile, la normativa nazionale e regionale di settore e i regolamenti/disposizioni organizzative della ASL 8 Cagliari vigenti. In caso di difformità tra fonti contrattuali, prevalgono gli atti di gara e il Capitolato Prestazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 5, 7, 9, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27 del presente contratto.

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

(Apposta firma digitale ex D.lgs. n.82/2005)

L'Affidatario:

(Apposta firma digitale ex D.lgs. n.82/2005)